



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Roberto TABBITA           | presidente            |
| Maria Annunziata RUCIRETA | consigliere           |
| Paolo PELUFFO             | consigliere           |
| Nicola BONTEMPO           | consigliere           |
| Emilia TRISCIUOGGIO       | consigliere           |
| Laura D'AMBROSIO          | consigliere           |
| Marco BONCOMPAGNI         | consigliere, relatore |

nell'adunanza del 14 ottobre 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

## PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 2012/1.13.9 del 28 gennaio 2015 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Dicomano, avente ad oggetto la possibilità, per il Comune, di consentire il transito nei propri ruoli, a seguito di un avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto resosi vacante, di un dipendente, unico partecipante alla selezione, dell'Università di Firenze. L'ente chiede, inoltre, se tale mobilità possa essere effettuata, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 47, l. n. 311/2004, che consente, a determinate condizioni, i trasferimenti tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione nelle assunzioni di personale.

## CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Passando al merito del quesito sottoposto all'attenzione del Collegio, occorre rilevare che, al riguardo, si è espressa questa Sezione con deliberazione n. 244 del 30/7/2015, affermando che “I rapporti tra l'istituto della mobilità e i vincoli assunzionali sono disciplinati dall'art. 1, comma 47, l. n. 311/2004 che così dispone: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”. Dall'esame della disposizione si ricava che la norma riguarda gli enti sottoposti a vincoli assunzionali e che la mobilità è una forma di reclutamento, consentita anche in deroga a tali vincoli, purché sia garantita la neutralità finanziaria dell'operazione per l'erario pubblico, con riguardo sia all'ente di provenienza sia di destinazione, anche quando gli stessi siano sottoposti a discipline limitative differenziate. (cfr. Sezione delle autonomie del. n. 21/2009; Sezioni Riunite del. n. 59/2010; Sezione regionale Lombardia del. n. 115/2011 e n. 373/2012)”.

Peraltro il Collegio ritiene di rilevare che, al riguardo, si è espressa la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19 del 16/6/2015, pervenendo alla corretta interpretazione ed applicazione della disposizione recata dall'art. 1, c. 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, che segnatamente prevede: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le

spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

Con la menzionata deliberazione n. 19/2015, la Sezione delle autonomie ha avuto modo di affermare, sulla scorta della natura derogatoria del particolare regime transitorio di cui all'art. 1, c. 424, l. n.190/2014, che: “In altri termini, vero è che in astratto l'art. 1, comma 424, della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale “destinatario delle procedure di mobilità” secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario”. L'esigenza specifica e temporanea, pertanto, imposta dalla disposizione testé citata, risiede nel conseguimento prioritario della ricollocazione del personale soprannumerario delle province interessate dal riordino di cui alla legge n. 56/2014, di tal chè risultano temporaneamente derogate le norme che consentono di coprire una vacanza in organico mediante il ricorso all'istituto della mobilità volontaria. Tali considerazioni risultano, peraltro, suffragate anche dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 riguardo gli effetti della menzionata disposizione, ove si precisa che non è consentito il ricorso a procedure di mobilità. Pertanto, pur a fronte di una procedura di mobilità indetta nell'anno 2014 e della circostanza che “la circolare del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del ministro per gli affari regionali e delle autonomie n. 1/2015 fa salve le procedure bandite prima del 1 gennaio 2015”, appare “evidente che la conclusione nel 2015 della procedura avviata con l'ingresso per mobilità di un dipendente non appartenente alla categoria di personale soprannumerario di ente di area vasta, deve indurre ad attente valutazioni, tenendo conto della *ratio* e delle finalità della norma, che muove dall'intento di rendere disponibili, in via prioritaria, tutti gli spazi

presenti nelle dotazioni a favore del personale di area vasta in mobilità e garantire il massimo riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero” (Sez. contr. Toscana n. 244 del 30/7/2015).

\* \* \*

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Dicomano, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 2012/1.13.9 del 28 gennaio 2015.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Dicomano e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 14 ottobre 2015

L'estensore  
f.to Marco BONCOMPAGNI

Il presidente  
f.to Roberto TABBITA

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2015

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio FELLI